Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
ILARIA RIVA	Componente designata dagli intermediari assicurativi
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ILARIA RIVA

Riunione del 29/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 7 aprile 2026 (e reclamo presentato il 10 febbraio 2026), la ricorrente, a mezzo di procuratore, afferma di avere stipulato in data 5 luglio 2022 una polizza contro il rischio di perdita della proprietà di un immobile ricevuto in donazione, a sua volta alienato a terzi, conseguente all'eventuale vittorioso esperimento dell'azione di riduzione (e della succedanea azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa) da parte dei legittimari del donante. La ricorrente sostiene che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 182/2025 di modifica degli effetti dell'azione di riduzione, il rischio assicurato è venuto definitivamente meno, essendo ora precluso ai legittimari di agire in restituzione nei confronti degli aventi causa del donatario. Ne deriverebbe il diritto al rimborso del premio unico pagato anticipatamente, pari a euro 5.811,81.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'eventuale obbligo di restituzione o di pagamento di somme derivanti dal rapporto assicurativo incomberebbe esclusivamente sull'impresa di assicurazione, quale soggetto che assume il rischio e incassa il premio, e non sull'intermediario, che svolge un'attività di mera intermediazione. Eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso per difetto di *causa petendi* ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"), sulla base della

considerazione che la ricorrente non avrebbe indicato in modo chiaro e puntuale il titolo giuridico in forza del quale sarebbe tenuto alla restituzione dei premi assicurativi.

Nel merito, contesta il diritto della ricorrente alla restituzione del premio, osservando che nel corso del periodo di validità della polizza, l'assicurata beneficiaria (ossia l'acquirente del bene di provenienza donativa) ha potuto fruire della garanzia assicurativa, mentre il contratto stesso non contempla alcuna ipotesi di restituzione dei premi versati, salvo il caso dell'esercizio del diritto di recesso entro quattordici giorni dalla decorrenza della copertura. L'intermediario sostiene che la modifica legislativa intervenuta con la legge n. 182/2025 non avrebbe efficacia retroattiva e non inciderebbe sulla validità delle coperture assicurative già poste in essere.

In sede di repliche, la ricorrente contesta il fondamento delle eccezioni sollevate da controparte. Sul piano del difetto di legittimazione passiva, afferma che è proprio l'intermediario ad avere incassato il premio, ed è quindi nei suoi confronti che andrebbe chiesta la restituzione. In punto di difetto di *causa petendi*, sostiene la completezza del ricorso presentato, esplicativo dei fatti costitutivi della domanda e delle relative richieste.

Ribadisce inoltre che, stante la novella legislativa introdotta con la legge n. 182/2025, applicabile alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025 (e fatta salva la disciplina transitoria per quelle aperte anteriormente), il rischio assicurato è definitivamente destinato a non verificarsi, anche in ragione della circostanza che la donante dell'immobile a quella data era ancora in vita. La ricorrente insiste quindi per la richiesta di rimborso integrale del premio unico pagato alla controparte, anche ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., onde evitare un ingiustificato arricchimento in capo al resistente. In via subordinata, chiede la condanna alla restituzione parziale del premio pagato, dedotte le spese, ai sensi dell'art. 1896, comma 2, cod. civ. o, in misura determinata, in via equitativa.

L'intermediario, con le controrepliche, ribadisce quanto affermato in sede di controdeduzioni e l'infondatezza nel merito della domanda restitutoria, sostenendo che la polizza è stata validamente stipulata ed è rimasta efficace nel periodo di riferimento e che il premio costituisce il corrispettivo dell'assunzione del rischio e della disponibilità della copertura assicurativa. Osserva che l'assenza di sinistri o la mancata attivazione della garanzia non attribuiscono, di per sé, alcun diritto alla restituzione del premio. Contesta, pertanto, la pretesa fondata sull'asserito venir meno del rischio. L'intermediario contesta altresì la quantificazione della somma richiesta, ritenendola errata e non provata. Osserva che il premio comprende componenti non restituibili, quali imposte, compensi già maturati per l'attività di intermediazione e ulteriori voci accessorie non riferibili al premio puro di rischio. Anche l'eventuale restituzione di quest'ultimo dovrebbe, a suo avviso, essere proporzionata al periodo di copertura non fruito, tenendo conto dell'effettiva assunzione del rischio a decorrere dal 5 luglio 2022. L'intermediario richiama, inoltre, la struttura della polizza a premio unico anticipato, sostenendo che la sopravvenienza di circostanze incidenti sull'interesse della ricorrente alla permanenza della copertura non determina automaticamente il diritto al rimborso. Quanto alla normativa sopravvenuta, ne esclude l'efficacia retroattiva e l'idoneità a determinare la caducazione del contratto o un automatico obbligo restitutorio.

Chiede pertanto di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto; e in via subordinata, chiede il rigetto del ricorso, "*accertando: la piena legittimità dell'operato dell'intermediario; l'insussistenza dei presupposti per la restituzione dei premi; l'inapplicabilità dell'art. 2041 cod. civ.*".

DIRITTO

Il Collegio ritiene di dovere primariamente dare conto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal resistente. L'eccezione deve essere valutata alla luce del contenuto della domanda concretamente proposta dalla ricorrente.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva ricevuto per donazione la proprietà di un immobile, che aveva poi alienato a terzi, essendo ancora in vita il donante. Al fine di garantire il terzo acquirente dal rischio di un'eventuale perdita del bene a seguito del vittorioso esperimento di un'azione di riduzione da parte di legittimari del donante, in virtù della natura reale e recuperatoria dell'azione di restituzione concessa dalla legge ai sensi degli artt. 561 e 563 cod. civ., la ricorrente ha stipulato una polizza a copertura del predetto rischio di perdite economiche, che vedeva quali soggetti assicurati e beneficiari i soli terzi aventi causa della contraente.

La legge 182 del 2025 ha poi innovato la disciplina degli effetti dell'azione di riduzione, modificando gli artt. 561 e 563 cod. civ., di fatto escludendo la possibilità per il legittimario di domandare la restituzione contro i terzi aventi causa del donatario. Tale disciplina si applica alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025 (salva la disciplina transitoria per quelle anteriori).

Sulla base di tale novella legislativa, il ricorrente sostiene l'intervenuta cessazione del rischio assicurato, con conseguente diritto alla restituzione del premio.

Nella prospettazione del ricorrente, la domanda viene inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 1896 cod. civ., che prevede lo scioglimento del contratto se il rischia cessa di esistere dopo la sua conclusione. La giurisprudenza ha invero in più occasioni affermato che "*Ai sensi dell'art. 1896 cod. civ., nel caso di cessazione del rischio assicurativo, ovvero nell'analogo caso della sopravvenuta non assicurabilità del rischio medesimo, lo scioglimento del contratto si verifica* "ipso iure", *senza necessità di una manifestazione di volontà delle parti e malgrado un'eventuale volontà contraria, restando esclusa ogni possibilità per le parti di mantenere in vita un'assicurazione senza rischio*" (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2005, n. 6561; Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 1985, n. 6212).

Nella ricostruzione della ricorrente, lo scioglimento del contratto comporterebbe l'insorgenza, a carico di controparte, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito *ex* art. 2033 cod. civ., o in virtù del residuale rimedio dell'arricchimento senza causa.

Così qualificata la domanda di parte, rivolta alla restituzione dei premi, è possibile procedere con l'indagine sull'asserita carenza di legittimazione passiva.

Il soggetto resistente è un intermediario assicurativo, iscritto nella Sezione B (*Broker*) del Registro Unico Intermediari. Dalla documentazione in atti è possibile evincere che il resistente è autorizzato dall'impresa di assicurazioni a incassare i premi per suo conto.

L'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito "CGA") dispone infatti che "*al* Broker *è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Assicurazione. Il Contraente e l'Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà per il tramite del* Broker *incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e dall'Assicurato/Beneficiario al* Broker *si intenderà come fatta all'Assicuratore e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal* Broker a*ll'Assicuratore si intenderà come fatta dal Contraente e dall'Assicurato/Beneficiario stesso. Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il* Broker *è autorizzato ad incassare i premi e l'Assicuratore riconosce che tale atto è liberatorio per il Contraente*".

Il ricorrente, per affermare la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto, fa leva sulla circostanza che è stato quest'ultimo a incassare in premio assicurativo, e pertanto a lui spetterebbe l'obbligo di restituzione.

Tuttavia, occorre richiamare in proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di ripetizione dell'indebito, "*la figura dell'accipiens non coincide necessariamente con il mero percettore materiale del denaro, dovendo essere individuata nel destinatario giuridico del pagamento, ossia nel soggetto nel cui patrimonio il pagamento è destinato a produrre i propri effetti*" (Cass. civ., Sez. III, Ord. 8 giugno 2026, n. 18602). Più chiaramente, è stato affermato che "*la legittimazione passiva è attribuita al destinatario finale del pagamento, anche se il pagamento è stato ricevuto tramite un rappresentante*" (Cass. civ., Sez. I, Ord. 5 giugno 2025, n. 15091) e che conseguentemente "*deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato*" (Cass. civ., Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3596). A tale indirizzo si è uniformato anche questo Collegio, affermando che l'intermediario "*non può considerarsi soggetto legittimato passivo di un rimborso del premio di polizza posto che l'obbligazione di restituire al contraente la parte di premio pagata e non goduta in caso di cessazione anticipata del rischio grava necessariamente sull'impresa di assicurazione, che incassa il premio, e non sull'intermediario (nella specie,* broker *assicurativo)*" (Decisione AAS n. 444/2026).

Nel caso di specie, l'intermediario resistente ha incassato i premi in forza di uno specifico mandato ricevuto dall'impresa titolare del diritto creditorio nascente dal contratto di assicurazioni e destinataria finale del pagamento. In conformità al costante orientamento della giurisprudenza, va esclusa la legittimazione passiva dell'intermediario mandatario all'incasso, non coincidente con il destinatario sostanziale del pagamento.

Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Questo Collegio ritiene pertanto che, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza o meno nel merito del ricorso presentato, sia fondata l'eccezione sollevata dall'intermediario convenuto circa il difetto di propria legittimazione passiva.

L'accoglimento dell'eccezione assorbe l'esame della ulteriore eccezione ed esime il Collegio da ogni ulteriore valutazione sul merito della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA